

Francesco Aimerito

# Pratiche di governo fra giustizia e amministrazione: il modo di procedere dell'Intendente sabaudo

(doi: 10.1411/88637)

Le Carte e la Storia (ISSN 1123-5624)

Fascicolo 2, dicembre 2017

**Ente di afferenza:**

*Università la Sapienza di Roma (Uniroma1)*

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.

Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it>

**Licenza d'uso**

L'articolo è messo a disposizione dell'utente in licenza per uso esclusivamente privato e personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali. Salvo quanto espressamente previsto dalla licenza d'uso Rivisteweb, è fatto divieto di riprodurre, trasmettere, distribuire o altrimenti utilizzare l'articolo, per qualsiasi scopo o fine. Tutti i diritti sono riservati.

## La Ricerca

### Pratiche di governo fra giustizia e amministrazione: il *modo di procedere* dell'Intendente sabardo\*

di Francesco Aimerito

#### 1. *Delimitazione dell'oggetto*

La figura dell'Intendente degli Stati sabaudi è già stata oggetto d'indagine sotto molteplici profili, sia in studi di dettaglio che in opere di carattere generale, con una particolare fioritura, oltre al resto, di lavori concentrati su carriera, vita e attività di singoli Intendenti o su determinate località<sup>1</sup>. È mancata però, sino a oggi, una disamina della componente specificamente processuale delle attività svolte da questo funzionario nell'esercizio delle rilevanti funzioni giudiziarie che, come è noto, gli erano demandate. E tuttavia, un'analisi della procedura sembra particolarmente idonea, come si vedrà, a fare emergere qualche ulteriore elemento di comprensione di questa figura per molti aspetti già conosciuta.

Questo scritto si concentrerà pertanto esclusivamente sul dato tecnico-processuale, pretermettendo nozioni già acquisite circa l'essere l'Intendente al tempo stesso amministratore e giudice (a volte soprattutto giudice), civile e penale, nei settori di propria competenza, con le motivazioni ideali di questa coesistenza di funzioni, frutto, come è noto, d'una concezione del ruolo del funzionario pubblico e, in più in generale, della sovranità<sup>2</sup>, basata sul primato della giurisdizione e trasmessa all'Antico Regime dall'"ordine giuridico medievale"<sup>3</sup>. Allo stesso modo, non si tornerà sul tema – anch'esso già ampiamente trattato – delle competenze dell'Intendente, evitando così di dover richiamare le materie numerose, svariate, progressivamente più estese nelle quali questo funzionario esercitava, oltre al resto, "una parte importante della giurisdizione contenziosa"<sup>4</sup>.

L'oggetto del presente lavoro sarà pertanto esclusivamente costituito dal complesso delle regole sulla base delle quali l'Intendente doveva esercitare le proprie funzioni giudiziarie: il suo – per usare l'antica espressione – "modo di procedere".

L'analisi sarà ristretta alla procedura civile, nella quale le particolarità di tale modo di procedere sembrano manifestarsi nel modo più compiuto, anche in relazione, come si cercherà di mettere in evidenza, alle tendenze generali della legislazione processuale sabarda. Essa sarà inoltre prevalentemente incentrata sul dato legislativo, ovvero sulle disposizioni generali sul "come giudicare" impartite dai sovrani sabaudi ai propri Intendenti, con uno

\*Rielaborazione e approfondimento della comunicazione tenuta al Convegno internazionale "Pridaies Intendant et intendance en Europe et dans les États de Savoie XVII<sup>e</sup>-XIX<sup>e</sup> siècles", Nizza 25-27 ottobre 2012, ora edita nei relativi atti (F. Aimerito, *Il "modo di procedere" dell'Intendente*, in *Intendants et Intendance en Europe et dans les États de Savoie XVII<sup>e</sup>-XIX<sup>e</sup> siècles. Actes du Colloque international de Nice 25-27 octobre 2012*, textes réunis par M. Ortolani, O. Vernier et K. Deharbe, Nice, Serre, 2015, pp. 355-363).

sguardo finale alle modalità dell'applicazione concreta di tali disposizioni quali emerse da un'indagine a campione condotta sulla documentazione d'archivio. Si vedrà, in conclusione, come l'angolo d'osservazione della procedura possa contribuire a porre ulteriormente in luce taluni aspetti caratterizzanti proprii, in generale, della legislazione sabauda d'Antico Regime sui rapporti centro-periferia.

## 2. Le fonti legislative sino alla redazione definitiva delle Regie Costituzioni (1770)

I testi legislativi che dettano in modo organico e definitivo le regole fondamentali del *modus procedendi* dell'Intendente come giudice sono le tre redazioni delle Regie Costituzioni<sup>5</sup> del 1723 (Vittorio Amedeo II)<sup>6</sup>, 1729 (Vittorio Amedeo II)<sup>7</sup> e 1770 (Carlo Emanuele III)<sup>8</sup>, anticipate da alcune disposizioni dell'Editto di riorganizzazione della Camera dei Conti di Vittorio Amedeo II del 7 gennaio 1720<sup>9</sup>.

Questi quattro testi, promulgati nell'arco esatto di mezzo secolo, contengono previsioni sostanzialmente identiche sulla procedura avanti l'Intendente, con alcune varianti testuali – minimali anche se talora non irrilevanti – che paiono essenzialmente intese a meglio chiarire e coordinare l'insieme delle diverse norme. Essi risistemano peraltro con maggior precisione regole e principi già presenti in alcuni dei principali provvedimenti sabaudi dei due secoli precedenti in tema d'Intendente o figure a esso più o meno direttamente riconducibili<sup>10</sup>.

## 3. Le disposizioni del 1770: fondamenti del sistema

Le norme di maggior interesse ai nostri fini sono quelle contenute nei paragrafi 15 e 16 del libro VI, titolo I, cap. IV delle Regie Costituzioni del 1770, esito finale del processo di progressiva precisazione testuale di cui si è detto, i quali così dispongono:

Dalle ordinanze degli Intendenti non sarà lecito di appellare; ma ove alcuno intenda d'essere gravato dalle medesime, ricorrendo a Noi, ci riserbiamo di permettergli l'appellazione<sup>11</sup>.

In tutte le suddette incumbenze dovranno gl'Intendenti procedere, e giudicare sommariamente senza veruna formalità d'atti, udite le prove necessarie in voce, viste le scritture, che saranno loro presentate, e fatta la visita de' luoghi ne' casi, che sia necessaria, esprimendo nelle ordinanze il risultato in ristretto, ed accennando esattamente le cause, per le quali avranno giudicato<sup>12</sup>.

Il sistema si riduce dunque, sostanzialmente, a tre principi: sommarietà della procedura, inappellabilità delle decisioni, obbligo di motivazione. Siamo in tutta evidenza ben lontani da una normazione completa per via legislativa d'ogni singola tappa del processo: la legislazione si limita a imporre alcune direttive generali, presupponenti a loro volta una più articolata disciplina processuale da determinarsi – come si vedrà – *per relationem*, in una prospettiva, per ricorrere alla celebre categoria di Viora, tipicamente “consolidatoria”<sup>13</sup> (prospettiva peraltro propria – seppur con maggior ruolo svolto dalla legislazione sovrana – del più generale complesso della normativa processuale, civile e criminale, delle Regie Costituzioni)<sup>14</sup>.

### 3.1. Sommarietà

Prescrivendo agli Intendenti di “procedere, e giudicare sommariamente”<sup>15</sup>, il disposto legislativo si caratterizza anzitutto per l'esplicito richiamo a un corpo di norme estraneo alla compilazione e, più in generale, alla legislazione sovrana. Si tratta, come appare chiarissimo, d'un rinvio al processo sommario della tradizione del diritto comune, nella sua natura di sistema di regole d'elaborazione in larga misura pratica, dottrinarie e giurisprudenziale, d'origine in gran parte extra-statale e pre-statale (oltre al resto nell'aggancio

ai propri fondamentali “pilastri” canonistici)<sup>16</sup>, privilegiante la concentrazione e l'immediatezza delle attività processuali, con tendenziale rigetto dell'intervento di procuratori, contenimento dello scritto e drastica riduzione delle formalità, cui suppliva l'ampia discrezionalità con la quale il giudice poteva fissare, caso per caso, ritmi e modalità della procedura<sup>17</sup>. Un'informalità complessiva, che, in particolare quanto al civile del quale qui ci si occupa, si configurava idealmente quale garanzia di rapidità, economicità, tutela dei litiganti dagli abusi dei procuratori e al tempo stesso efficacia dei risultati finali del processo in termini di verità e giustizia: quale garanzia, dunque, d'una giustizia sostanzialmente ‘giusta’, tanto negli esiti quanto nei modi di conseguirli<sup>18</sup>.

### 3.2. Inappellabilità

Le decisioni dell'Intendente non sono appellabili<sup>19</sup>: esse sono dunque definitive, conformemente a una tendenza legislativa generale riscontrabile anche in altri provvedimenti in materia estranei alle Regie Costituzioni ed emanati parallelamente al loro processo di formazione<sup>20</sup> (nei quali risulta talora anche affermata in modo esplicito l'esecutorietà conseguente al carattere definitivo delle decisioni in questione)<sup>21</sup>.

L'Intendente si viene così a configurare, di norma, come un giudice di unico e ultimo grado, esercente, come è stato detto, “un pouvoir de décision complet, à titre de représentant de l'autorité suprême”<sup>22</sup>. La sola possibilità d'impugnazione delle sue decisioni è rappresentata – secondo le regole generali concernenti le sentenze definitive – dal ricorso straordinario in via “graziosa” al sovrano, che apre la via, se esperito con successo, a un riesame in linea di principio non consentito<sup>23</sup>.

### 3.3. Obbligo di motivazione

Le decisioni dell'Intendente devono essere motivate<sup>24</sup>.

Si tratta, ovviamente, d'un obbligo coerente con la logica della motivazione delle decisioni giudiziarie d'Antico Regime, unicamente funzionale, come peraltro aveva specificato con chiarezza l'Editto del 1720<sup>25</sup>, a un eventuale (ed eccezionale, come si è visto) riesame della decisione emessa; un obbligo, dunque, avente una funzione meramente “endoprocesuale”, perfettamente in linea con una visione della giustizia tipicamente assolutistica. L'evoluzione testuale della disposizione, nelle sue diverse varianti del 1720, 1723, 1729 e 1770, sfuma peraltro nel tempo dal più cogente obbligo di “motivare esattamente le cause” contemplato dall'Editto del 1720<sup>26</sup> e dalla redazione delle Regie Costituzioni del 1723<sup>27</sup>, a un apparentemente meno vincolante obbligo di “accennare esattamente le cause” previsto dalle Regie Costituzioni del 1729<sup>28</sup> e da quelle del 1770<sup>29</sup>.

## 4. *I caratteri della procedura intendenzia quali manifestazioni d'una forma di esercizio delegato diretto dell'autorità del principe a livello locale*

I capisaldi legislativi della procedura intendenzia risultano dunque essere la natura sommaria del rito e il carattere definitivo delle decisioni (cui appare funzionale, nella prospettiva d'un possibile ma straordinario riesame, il relativo obbligo di motivazione). Si tratta di due elementi in forza dei quali il *modus procedendi* dell'Intendente sembra venir attratto per affinità nell'alveo delle modalità tipiche dell'amministrazione della giustizia d'Antico Regime nel suo livello apicale: al livello, cioè, di quegli organi che, giudicando per diretta delegazione sovrana, giudicano liberi da vincoli procedurali inderogabili – come libero da

vincoli di tale natura è il principe – e in via definitiva, per l’assenza d’un giudice sovraordinato, essendo il sovrano *superiorem non recognoscens*.

Queste peculiarità sono, come è noto, quelle ordinariamente proprie, per gli Stati sabaudi, dei “Supremi Magistrati”: Senati e Camera dei Conti, giudici di ultimo e talora unico grado per diretta delegazione del principe, dotati di vasti poteri derogatori rispetto ai limiti imposti ai giudici inferiori dalle norme processuali vigenti<sup>30</sup>. Il modo di procedere prescritto per l’Intendente, contraddistinto da queste caratteristiche tipiche della procedura dei Magistrati Supremi, pare allora prima di tutto riflettere una particolare pienezza di poteri del funzionario, giustificata dal suo rapporto diretto con il sovrano<sup>31</sup> e concretizzantesi nella delega immediata d’una porzione della suprema potestà giurisdizionale a quest’ultimo spettante, da esercitarsi all’interno della circoscrizione provinciale: anche l’Intendente, come – idealmente – il principe e come, nella pratica d’ogni giorno, i Supremi Magistrati, giudica, infatti, libero da vincoli stringenti di forma e in via definitiva.

Non mancano d’altra parte, nella legislazione sabauda, casi d’espressa equiparazione delle decisioni dell’Intendente a quelle dei Supremi Magistrati, come si può rilevare in taluni provvedimenti della seconda metà del ’700 che ampliano l’ambito delle competenze intendentizie avvalendosi dei due tipici strumenti della “giustizia ritenuta”<sup>32</sup>: l’avocazione e la delegazione<sup>33</sup>. Il re avoca a sé l’esercizio di funzioni – anche giudiziarie – già affidate a organi preesistenti, per poi immediatamente dopo delegarlo agli Intendenti.

La pienezza dei poteri che vengono in tal modo conferiti si riflette, oltre al resto, nelle espressioni con le quali i relativi provvedimenti descrivono il valore delle decisioni destinate a essere emanate dagli Intendenti nell’esercizio delle nuove funzioni loro affidate. Vi si riscontra infatti l’impiego delle tipiche formule con le quali i giuristi sabaudi tradizionalmente descrivevano l’efficacia delle decisioni dei Tribunali Supremi: “*omnimoda* autorità”<sup>34</sup>, “forza di giudicati senatori”<sup>35</sup>, “*autorité sénatoriale*”<sup>36</sup> “*vis Praefecti Praetorio*”<sup>37</sup>. L’equiparazione ai Senati risulta dunque esplicitata anche nella formulazione letterale delle disposizioni.

Spicca, in questi casi, l’eccezionalità del conferimento di un’autorità così ampia a un giudice unico anziché – come di regola – a un collegio, e ciò non solo ai nostri occhi: tale eccezionalità venne, infatti, almeno in un’occasione criticamente rilevata – con specifico riferimento a un caso criminale – dallo stesso Senato di Piemonte, che, sul principio del 1738, risulta avere rappresentato al sovrano la propria contrarietà a

che un giudice, qual è l’Intendente, inappellabile, possa giudicare da sé solo, e condannare inappellabilmente [...] quando non evvi alcun Tribunale, che abbia tanta autorità, non potendo li [...] stessi Senati provvedere se non col voto di cinque giudici<sup>38</sup>.

L’osservazione – pur formulata nei toni neutri e rispettosi del linguaggio tecnico-giuridico – non pare riuscire a dissimulare un certo malcontento dei secolari depositari della giustizia suprema a fronte del conferimento di poteri e prerogative analoghi – e addirittura in questo caso superiori – ai propri a una tipologia di funzionari di più recente origine, minor specializzazione culturale e inferiore prestigio.

*5. Norme sulla procedura intendentizia e tendenze generali della legislazione processuale sabauda: il plurisecolare favore per il processo sommario e la realizzazione d’un disegno di lungo periodo*

La normativa settecentesca sul *modus procedendi* dell’Intendente, pur con le peculiarità sopra evidenziate, pare sotto molti profili inserirsi in modo armonico entro le tendenze com-

plessive della legislazione processuale sabauda, e anzi consentire a tali tendenze di raggiungere, in questo specifico ambito disciplinare, un grado di realizzazione particolarmente elevato. I criteri che la ispirano, infatti, risultano in tutto coerenti con alcuni più generali e risalenti orientamenti di tale legislazione, massime in tema di procedura civile: in essi la regolamentazione del processo avanti l'Intendente si inserisce con naturalezza e con coerenza, venendone a rappresentare, in certo qual modo, una "punta" particolarmente avanzata.

L'obbligo di procedere sommariamente nelle cause civili rappresentava in effetti una peculiarità della giustizia sabauda già da diversi secoli. Esso, come è noto, era stato infatti imposto a tutti gli organi giudicanti sin dai *Decreta seu statuta* di Amedeo VIII (1430)<sup>39</sup> (a quanto pare con un certo duraturo successo, se un locale osservatore qualificato poteva testimoniare che, a circa un secolo di distanza, si procedeva ormai "in tota patria ducali summarie simpliciter et de plano")<sup>40</sup>. La prescrizione era stata poi ripresa nella seconda metà del XVI secolo sia dagli Ordini Nuovi di Emanuele Filiberto<sup>41</sup> sia dalle costituzioni processuali di Carlo Emanuele I del 1582<sup>42</sup>, per poi essere ribadita – se pur con modalità diverse – dalle Regie Costituzioni<sup>43</sup>.

E tuttavia, avanti i tribunali ordinari, la norma che prescriveva il rito sommario era rimasta quasi sempre derogabile: su accordo delle parti, nella disciplina del Quattro-Cinquecento<sup>44</sup>, a seguito – parrebbe – delle valutazioni del giudice, nelle Regie Costituzioni<sup>45</sup>.

Stando al dato legislativo settecentesco, nelle procedure intendentizie un'analoga possibilità di deroga sembrerebbe invece non sussistere. In tema d'Intendente il legislatore sabauda parrebbe così giungere a realizzare in pienezza l'obiettivo lungamente perseguito dell'affermazione di un'obbligatorietà generale del rito sommario: una obbligatorietà che, nei settori di competenza degli altri organi giudicanti, non era mai arrivato a inderogabilmente sancire.

Appare verosimile che questo grado particolarmente elevato di realizzazione d'un pluriscolare progetto di politica legislativa sia da imputarsi al carattere relativamente recente, e alla derivazione integralmente sovrana, della figura dell'Intendente. Che il principe suo creatore trae per così dire da "una propria costola", disciplinandola "a propria immagine e somiglianza", e per questo con minor necessità di tollerare, se pur in linea residuale, la sopravvivenza di prassi processuali diverse, inevitabilmente involventi consolidati interessi cetual-corporativi e profondamente radicate in un sistema d'amministrazione della giustizia in buona parte – a differenza dell'apparato intendentizio – preesistente o contemporaneo al consolidamento della monarchia. Sotto questo profilo, come si è accennato, la disciplina della procedura intendentizia può dunque essere considerata una realizzazione particolarmente avanzata della legislazione processuale sabauda, in una prospettiva stalistica e assolutistica tipicamente moderna, della quale la relativa novità della figura dell'Intendente rende più agevole l'imposizione.

### 6. *Persistenze del sistema sino alle riforme albertine*

Le norme processuali della redazione definitiva delle Regie Costituzioni costituiscono il punto d'arrivo dell'evoluzione sopra ricostruita, e una sorta di norma generale di chiusura anche in riferimento alla legislazione ulteriore.

I provvedimenti dei decenni successivi che intervengono nel settore della procedura intendentizia si limitano infatti a presupporre, ed eventualmente richiamare, le disposizioni del 1770: così fanno, ad esempio, il "Regolamento dei pubblici" di Vittorio Amedeo III del 1775<sup>46</sup> nonché vari provvedimenti in materia della prima Restaurazione<sup>47</sup>.

Neppure le innovazioni nella disciplina del processo apportate dall'Editto giudiziario di Carlo Felice del 1822 paiono determinare grandi trasformazioni. Se è vero, infatti, che tale Editto ridimensiona drasticamente le competenze giudiziarie dell'Intendente, escludendo da esse pressoché tutta la materia criminale e quella civile concernente demanio patrimonio e aziende<sup>48</sup>, è altrettanto vero che esso mantiene agli Intendenti un vasto ambito di competenze giudiziarie "minori"<sup>49</sup>: nell'ambito di tali competenze nulla è innovato in materia processuale, e le relative cause continuano a dover essere istruite secondo il rito sommario<sup>50</sup>, divenuto fra l'altro, sempre in forza dell'Editto del '22, obbligatorio in tutte le cause civili avanti i giudici di Mandamento<sup>51</sup>.

Il grande cambiamento, con l'abbandono definitivo del sistema settecentesco, si avrà soltanto nel quadro delle riforme albertine degli anni '30-'40, con l'istituzione dei Consigli di Intendenza del 1842<sup>52</sup> e la determinazione delle regole del procedimento avanti a essi, ispirate a un maggior formalismo<sup>53</sup>.

#### *7. Dato legislativo e prassi: discrasie emergenti da un esame a campione della documentazione archivistica*

La legislazione sabauda sino alle riforme albertine traccia dunque per l'Intendente un modo di procedere nel civile elastico e informale, idealmente funzionale al raggiungimento di una decisione definitiva e sostanzialmente "giusta" in tempi stretti, con il minimo dispendio possibile di attività e di spese.

Una disamina a campione della documentazione archivistica<sup>54</sup> sembra peraltro fare emergere una situazione abbastanza lontana dall'informalità complessiva prescritta con chiarezza e secolare costanza per via legislativa: i rinvii, seppure di norma brevi, risultano sistematicamente disposti; ricorrente, anche se non sistematico, appare l'intervento di procuratori in rappresentanza delle parti (non solo dei procuratori – inevitabili, delle persone giuridiche – ma anche di quelli delle persone fisiche, e in particolare, fra queste ultime, di quelle di elevata condizione sociale); l'impiego della scrittura si attesta spesso su di una misura tutt'altro che contenuta.

Si manifestano dunque, anche nelle procedure intendenzie, i principali inconvenienti che erano stati spesso additati dagli specialisti quali tipici, in generale, del rito sommario: l'informalità, in particolare, può condurre a un eccessivo e a volte controproducente esercizio della discrezionalità del giudice, indotto a scandire a proprio arbitrio i "ritmi" e i "modi" del processo, talora sino al punto di consentire o imporre il recupero, più o meno ampio, di formalità e tempistiche in linea di principio estranee a una procedura sommaria. Rilevanti possono esserne, oltre al resto, le conseguenze in termini di diseguaglianza e incertezza: le forme, i tempi e i costi del processo possono variare da luogo a luogo, da giudice a giudice, da causa a causa.

Questi inconvenienti del rito sommario, che erano stati più volte lamentati dai giuristi sabaudi a far tempo almeno dalla metà del '500<sup>55</sup>, si erano evidentemente perpetuati nel corso dei secoli, sopravvivendo anche ai pur determinati interventi del legislatore settecentesco, e ancora nel primo Ottocento essi rimanevano pressoché inalterati. Il comune sentire ne accentuava però a questo punto la percezione in termini di problematicità: la valutazione positiva del processo sommario come processo rapido, economico e "giusto", che aveva ispirato per secoli il *favor* del legislatore sabauda, appariva ormai largamente tramontata, anche perché l'esperienza e l'osservazione del principale "modello" di disci-

plina processuale alternativo coevo, rappresentato dal *Code de Procédure civile* napoleonico<sup>56</sup> – pur nelle valutazioni di merito non di rado assai critiche – aveva radicato negli operatori del processo, in vario grado ma indelebilmente, la concezione del garantismo delle forme, alla luce della quale il rispetto rigoroso dell'*ordo procedendi* tracciato dal legislatore assumeva, di per sé stesso, valenza di garanzia di giustizia, mentre l'*arbitrium*, già componente essenziale del vecchio sistema processuale<sup>57</sup> (nonché, nella specie, “vero motore di variabilità dell'*iter* nel processo sommario”)<sup>58</sup>, era ormai percepito come sinonimo d'ingiustizia, concentrando su di sé giudizi negativi.

Così scriveva ad esempio, nel 1824, il magistrato savoiaro Joseph-Berard Falquet, avvocato fiscale generale presso il Senato di Savoia, caldeggiando una riforma incisiva della materia sommaria, da poco oggetto, come si è visto, di ulteriori manifestazioni di favore legislativo<sup>59</sup> ma la cui pratica risultava, a suo dire, ormai ridotta a “un chaos”:

Les Royales Constitutions abandonnant tout en cette partie à l'arbitraire des juges, il s'est formé a cet égard une telle divergence de procédé, que dans quelques uns presque tout se traite sommairement, tandis que dans d'autres presque tout en est réglé.

Relativement à la marche à suivre dans ces affaires, la plupart exigent des constitutions de procureurs au greffe ou à l'audience, ce qui est contraire à la nature même des affaires sommaires, et ce qui rend d'ailleurs les procureurs presque maîtres de la procédure, et les met à même de la surcharger d'autant de renvois qu'il leur plaît.

Dans quelques Tribunaux on lève toutes les ordonnances de simple renvoi, ce qui accable de frais pour une cause de peu d'importance, car les procureurs en obtiennent autant qu'ils veulent, en se bornant à dire à l'audience qu'ils sont d'accord pour la communication d'une mémoire; dans d'autres les procureurs ne parlent pas même de ces renvois à l'audience, se bornant à les annoter sur leurs dossiers, où on en a comptés jusqu'à 25 ou 30, presque tous inutiles, ce qui ne peut que mécontenter les plaideurs, en les accablant de frais, et retardant ainsi l'expédition de causes très simples<sup>60</sup>.

Una testimonianza qualificata e chiara che ci fornisce, oltre al resto, la misura della complessità di una ricostruzione storica in termini generali delle reali modalità di conduzione delle procedure avanti l'Intendente, evidenziando – se mai ve ne fosse bisogno – l'assoluta insufficienza, anche in questo specifico campo, di un riferimento esclusivo al dato legislativo.

#### 8. Conclusioni: la procedura come luogo di manifestazione di tratti distintivi della legislazione sui rapporti centro-periferia dell'assolutismo sabauda

Una disamina della componente procedurale della legislazione sabauda sull'Intendente, sinora rimasta ai margini della ricerca storiografica, sembra poter offrire nuovi spunti per una comprensione ulteriormente approfondita di alcuni aspetti fondamentali non solo di questa particolare figura istituzionale, ma anche del progetto legislativo complessivo entro il quale essa si inserisce con funzione – come è noto – di elemento-cardine.

Nella disciplina del processo paiono anzitutto potersi cogliere con particolare immediatezza il rapporto di diretta delegazione/derivazione che lega l'Intendente al suo sovrano e la notevole latitudine delle potestà conferite a questo funzionario, vera e propria incarnazione del principe a livello locale, partecipe in certa misura, seppure in un ambito territorialmente circoscritto, della pienezza di poteri di questi. Ciò si riscontra chiaramente nella rilevata assimilazione delle prerogative processuali dell'Intendente a quelle dei Magistrati Supremi in alcuni degli aspetti fondamentali che caratterizzano nei sistemi d'Antico Regime l'amministrazione della giustizia a livello apicale: l'ampia discrezionalità del modo di procedere e il carattere definitivo delle decisioni. Sotto il profilo processuale l'Intendente, libero da vin-



coli di rito particolarmente stringenti e fonte di decisioni di regola incontestabili, veramente si manifesta, nelle speciali materie di propria competenza, come l'amministratore della "giustizia del Re" a livello locale, partecipe in qualche modo anch'esso, con diretta connessione al capo seppur in un territorio più limitato, di quel *corpus principis* del quale, da secoli, erano ritenuti componente costitutiva i Tribunali Supremi. L'inappellabilità delle sentenze sembra oltre a ciò inserirsi in modo particolarmente coerente nell'ambito di un più vasto disegno assolutistico volto alla creazione di un rapporto quanto più possibile diretto fra sovrano e sudditi, con riduzione al minimo dei relativi 'gradi di separazione'.

Il rapporto fra la prescrizione generalizzata e inderogabile del rito sommario formalizzata con nettezza dalle Regie Costituzioni per le procedure intendentizie e i plurisecolari incompiuti tentativi d'imposizione per via legislativa di tale rito nel processo civile ben manifesta inoltre alcuni tratti dinamici della legislazione sull'amministrazione provinciale sabauda, in particolare in relazione alle modalità del suo inserimento entro un più generale disegno riformatore assolutistico di lungo periodo, tenuto a modulare i ritmi e la misura della propria attuazione sulla necessità di confrontarsi con una realtà giuridico-istituzionale preesistente e consolidata, sulla quale la normativa principesca viene a innestarsi con valenza solo parzialmente e progressivamente innovativa, nella prospettiva d'una graduale trasformazione in senso autocratico e centralistico del sistema tramandato dal passato: un sistema il cui tendenziale rispetto e la cui parziale conservazione restano comunque presupposti, sia nella prospettiva ideale che in quella d'una realistica pratica di governo, senza possibilità di subitaneo annichilimento, in un connubio di *nova et vetera* (il legislatore non traccia d'altra parte neppure per l'Intendente, come si è detto, un'apposita disciplina processuale *ex novo*, ma individua con modalità tipicamente "consolidatorie" nel già esistente processo sommario del diritto comune lo strumento ereditato dalla tradizione in apparenza più congeniale ai propri fini).

L'obiettivo di un'imposizione generalizzata del rito sommario, tenacemente perseguito dalla legislazione processualcivile sabauda sin dal medioevo, non riesce a trovare compiuta realizzazione nemmeno sul finire del Settecento se non proprio nelle procedure intendentizie, mentre persino le Regie Costituzioni mostrano di voler mantenere in vigore, nei processi civili ordinari, talune tradizionali possibilità di deroga, in tutta evidenza fortemente radicate nella pratica giudiziaria precedente e coeva: il disegno univoco e costante del legislatore, coltivato con assiduità lungo l'arco di molti secoli, non giunge dunque, nemmeno all'apice del riformismo sabauda d'*Ancien Régime*, a scardinare completamente il sistema su cui interviene, che rimane parzialmente conservato. Il fatto che, come si è visto, tale disegno abbia potuto essere compiutamente realizzato – almeno quanto al dato legislativo testuale – solo per i giudizi ricadenti nella competenza speciale dell'Intendente pare assai verosimilmente da imputarsi ai caratteri di novità e alla derivazione integralmente sovrana della figura intendentizia, che devono aver notevolmente agevolato la completa attuazione nel settore di questo secolare intento legislativo rivelatosi impossibile da realizzare con analogo pienezza in altri più risalenti ambiti del sistema giudiziario. La stessa prescrizione della sommarietà delle procedure intendentizie, d'altra parte, era destinata a trovare nella pratica, come si è accennato, molteplici possibilità di attenuazione.

Le discrasie emergenti dalla documentazione archivistica fra il disposto della legislazione, che inderogabilmente impone un elevato grado di informalità del processo davanti all'Intendente, e la prassi applicativa, testimone di diffusi e disomogenei recuperi dei formalismi banditi, manifestano ulteriormente, anche in questo particolare settore, le difficoltà

e le resistenze che il progetto riformatore dell'assolutismo sabaudo in generale incontra in prassi, strutture e contesti preesistenti, e che sono quelle che lo accompagneranno, come è noto, lungo tutto l'arco del proprio svolgimento.

Sotto il profilo della finalizzazione, il modo di procedere imposto all'Intendente appare in tutta evidenza orientato all'attuazione d'un sistema di amministrazione/giurisdizione avente come obiettivi prioritari e prevalenti quelli della rapidità, della economicità e dell'efficienza, e ciò anche a costo di accantonare due elementi tradizionalmente considerati come tipiche garanzie/presunzioni di "buona" giustizia: l'appellabilità, quanto alle giurisdizioni subordinate, e la collegialità, per quelle supreme. Anche la disciplina processuale esprime così quella tendenza a "costruire un'amministrazione efficiente e possibilmente poco costosa"<sup>61</sup>, a correzione "di un contesto di disordine e di inefficienza"<sup>62</sup>, che, come è stato più volte rilevato, permea il complesso della legislazione provinciale sabauda. Anche sotto questo profilo, inoltre, sembra apparire evidente l'innesto, con valenza innovativa, delle disposizioni sovrane su di un consolidato meccanismo preesistente, alcuni aspetti – in questo caso di notevole rilievo – del quale vengono accantonati d'autorità dalla nuova normativa.

Le perplessità del primo Ottocento sull'informalità discrezionale caratterizzante il processo sommario – imposto all'Intendente dalla legislazione d'Antico Regime e da essa largamente favorito, come si è visto, nell'ambito più generale dei giudizi civili – e segnatamente le perplessità sulla libertà rimessa in tale processo a ciascun giudice di determinare a proprio arbitrio tempi e forme di ogni singola procedura, lucidamente esemplificate nelle parole dell'avvocato fiscale generale Falquet riportate nel paragrafo precedente, permettono infine di cogliere, anche in relazione a questo particolare aspetto della materia giudiziaria, evidenti manifestazioni della progressiva transizione da un concetto positivo o neutro della discrezionalità giudiziale a una valutazione della stessa in termini fortemente negativi, sotto l'evidente influsso delle ideologie dell'età della codificazione, in una fase di passaggio verso nuovi modelli di giustizia, di legislazione e di amministrazione.

#### NOTE

1. Si vedano, come riferimenti essenziali che s'intendono qui richiamati insieme alla bibliografia in essi citata, *Intendants et Intendance en Europe* cit.; H. Costamagna, *Pour une histoire de l'«Intendenza» dans les États de terre-ferme de la Maison de Savoie à l'époque moderne*, in "Bollettino Storico-bibliografico subalpino", LXXXIII, 1985, pp. 373-467; G.S. Pene Vidari, *Prospettive sulle autonomie locali nello Stato sabaudo del secolo scorso*, in *Piemonte risorgimentale. Studi in onore di Carlo Pischetta nel suo settantesimo compleanno*, Torino, Centro Studi Piemontesi, 1987, pp. 47-57; P. Libra, *Storia di una "confusione necessaria": l'ordinamento provinciale sabaudo d'Antico Regime*, in "Bollettino storico-bibliografico subalpino", CI, 2003, pp. 95-184; P. Aimo, *Il centro e la conferenza. Profili di storia dell'amministrazione locale*, Milano, Franco Angeli, 2005; E. Genta, *Il potere centrale e le autonomie. L'amministrazione sabauda diventa l'amministrazione italiana*, in Id., *Dalla Restaurazione al Risorgimento. Diritto, diplomazia, personaggi*, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 41-146 (oltre al resto per i richiami ai precedenti lavori dell'A. sull'argomento). Per un inquadramento di carattere generale: L. Mannori e B. Sordi, *Storia del diritto amministrativo*, Roma-Bari, Laterza, 2013<sup>5</sup>.

2. Circa le problematiche sollevate dall'impiego del termine e della nozione di sovranità in prospettiva storiografica, con le cautele da adottare in merito anche in relazione ai diversi momenti storici presi in considerazione, si rinvia, per tutti e senza pretese di completezza, a M. Fioravanti, *Sovranità*, in *Enciclopedia delle Scienze sociali*, V, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1998, *ad vocem*, e D. Quaglioni, *La sovranità*, Roma-Bari, Laterza, 2004.

3. P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, Laterza, 2014<sup>7</sup>.

4. F.A. Duboin, *Raccolta per ordine di materie delle Leggi, Editti, manifesti della Real Casa di Savoia*, IX, 11, Torino, coi tipi degli Eredi Bianco e Comp., 1833, p. 1 n.

5. Sulle quali si rinvia, per tutti e per l'ulteriore bibliografia, a I. Soffietti e C. Montanari, *Il diritto negli Stati sabaudi: fonti ed istituzioni (secoli XV-XIX)*, Torino, Giappichelli, 2008, pp. 53 e ss.

6. *Leggi e Costituzioni di S. M. da osservarsi nelle materie civili, e criminali ne' Stati della M.S.*, Torino, presso Gio. Battista Valetta, 1723 (in seguito: RRCC 1723), lib. II, tit. IV, cap. VIII, parr. 30-31.

7. *Leggi, e Costituzioni di Sua Maestà*, Torino, appresso Gio. Battista Chais, 1729 (in seguito: RRCC 1729), lib. VI, tit. I, cap. IV, par. 14.

8. *Leggi, e Costituzioni di Sua Maestà*, Torino, nella Stamperia Reale, 1770 (in seguito: RRCC 1770), lib. VI, tit. I, cap. IV, par. 15-16.

9. Regio Editto 7 gennaio 1720, edito in F.A. Duboin, *Raccolta per ordine di materie delle Leggi cit.*, VI, 2, Torino, Davico e Picco, 1827, pp. 601 e ss. In merito all'organizzazione settecentesca della Camera dei Conti si rinvia, anche per l'ulteriore bibliografia, a I. Soffietti, *La giurisdizione della Camera dei Conti e le fonti del diritto nei secoli XVIII-XIX. Osservazioni, in Pouvoirs et territoires dans les États de Savoie, Actes du colloque international de Nice 29 novembre-1<sup>er</sup> décembre 2007*, textes réunis par M. Ortolani, O. Vernier et M. Bottin, Nice, Serre Éditeur, 2010, pp. 369-374.

10. *Istruzioni al Referendario di Vercelli del 17 luglio 1568*, edite in F.A. Duboin, *Raccolta per ordine di materie delle Leggi cit.*, IX, 11 pp. 1 e ss.; Istruzioni agli Intendenti del 17 luglio 1693, edite ivi, pp. 15 e ss.; Istruzione agli Intendenti delle Province del Piemonte del 31 marzo 1697, edite ivi, pp. 20 e ss.; Istruzione all'Intendente di giustizia e azienda di Cuneo del 21 giugno 1711, edite ivi, pp. 29 e ss. Vedasi anche il provvedimento del 1699 citato e parzialmente trascritto in H. Costamagna, *Pour une histoire de l'«Intendenza» cit.*, p. 446.

11. RRCC 1770, lib. VI, tit. I, cap. IV, par. 15.

12. Ivi, par. 16.

13. M.E. Viora, *Le Costituzioni Piemontesi (Leggi e Costituzioni di S. M. il Re di Sardegna) 1723-1729-1770*, I, *Storia esterna della compilazione*, Milano-Torino-Roma, Fratelli Bocca Editori, 1928, ristampa anastatica a c. della Società Reale Mutua di Assicurazioni, Savigliano, L'Artistica, 1986, pp. 289-325; Id., *Consolidazioni e codificazioni. Contributo alla storia della codificazione*, Torino, Giappichelli, 1967<sup>3</sup>. Su origine e fortune della categorizzazione di Viora vedasi, per tutti, G.S. Pene Vidari, voce: *Viora, Mario Enrico*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, dir. da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone e M.N. Miletto, II, *Lev-Z*, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 2051-2052.

14. Sulla quale vedansi soprattutto, anche per ulteriore bibliografia, G.S. Pene Vidari, *Introduzione. Giudici e processo nelle raccolte legislative sabaude settecentesche*, in *Costituzioni sabaude. 1723*, a cura di N. Picardi, Milano, Giuffrè, 2002, pp. IX-XL [edito anche in "Rivista di Diritto Processuale", LVII, seconda serie, 2002, 1, pp. 60-101]; F. Aimerito, *La codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna*, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 1-67 et passim; M. Ortolani e S. Blot-Maccagan, *Procédure criminelle, Savoie, XVIII<sup>e</sup> siècle. Leggi e Costituzioni di Sua Maestà. Royales Constitutions du Royaume de Piémont-Sardaigne, version de 1729*, in *La procédure et la construction de l'État en Europe XVI-XIX<sup>e</sup> siècle. Recueil de textes, présentés et commentés*, sous la direction de J. Hautebert et S. Soleil, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2011, pp. 507-573.

15. RRCC 1770, par. cit.

16. G. Chiodi, *Crimini enormi e tortura ex processu informativo: una violazione del diritto di difesa dell'imputato?*, in "Glossae. European Journal of Legal History", 2016, n. 13, p. 76.

17. Per un quadro generale del processo sommario del diritto comune, e anche per l'individuazione dell'ulteriore, indispensabile bibliografia, si rinvia, per tutti e senza pretese di completezza, a M. Meccarelli, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano, Giuffrè, 1998, in particolare alle pp. 255 e ss.; G. Minnucci, "Simpliciter et de plano, ac sine strepitu et figura iudicii". *Il processo di nullità matrimoniale vertente fra Giorgio Zaccarotto e Maddalena di Sicilia (Padova e Venezia 1455-1458): una lettura storico-giuridica, in Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, a cura di S. Seidel Menchi e D. Quaglioni, Bologna, Il Mulino, 2001, pp. 175-197; E. Cortese, *Casi di giustizia sommaria: le lettere arbitrarie angioine*, in *Forme stragiudiziali e straordinarie di risoluzione delle controversie nel diritto comune e nel diritto canonico. Atti del Convegno di studi, Teramo 21-22 aprile 2004*, a cura di P.A. Bonnet e L. Loschiavo, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2008, pp. 79-90; A. Legnani *La giustizia dei mercanti. L'Universitas mercatorum, compositorum et artificum di Bologna e i suoi statuti del 1400*, Bologna, Bononia University Press, 2005, pp. 99-108; A. Marchisello, «*Ordinata celeritas*»: *il rito sommario nel Trecento tra lex e interpretatio*, in *La giustizia dei mercanti fra diritto particolare e modelli universali (secc. XIV-XVI). Atti del seminario di studi Bologna 24 marzo 2006*, a cura di P. Bonacini e N. Sarti, Bologna, Bononia University Press, 2008, pp. 13-43; K.W. Nörr, *Romanisch-kanonisches Prozessrecht. Erkenntnisverfahren erster Instanz in civilibus*, Berlin-Heidelberg, Springer-Verlag, 2012, pp. 211-220; N. Sarti, *Il rito sommario nell'esperienza di diritto comune: un processo non solo «breve»*, in *Il processo breve. L'aspirazione alla brevità del processo penale fra storia e attualità*, a cura di M. Cavina, Bologna, Patron, 2012, pp. 11-21; O. Descamps, *Aux origines de la procédure sommaire: remarques sur la constitution Saepae contingit (Clem., V, 11, 2)*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur, IV, Prozessrecht*, hrsg. von Y. Mauten, O. Condorelli, F. Roumy, M. Schmoekel, Köln-Weimar-Wien, Böhlau, 2013, pp. 45-63. Fra i più recenti: J. Belda Iniesta e M. Coretti, *Reflexiones doctrinales en torno a las Clementinas Dispendiosas y Saepae contingit: el proceso sumario a la luz del utriusque iuris*, in "Glossae. European Journal of Legal History", 2016, n. 13, pp. 31-70; C. Donahue Jr., *Procedure in the Courts of the ius commune*, in *The History of Courts and Procedure in Medieval Canon Law*, edited by W. Hartmann and K. Pennington, Washington, The Catholic University of America Press, 2016, pp. 116-124; K. Pennington, *Introduction to the Courts*, ivi, pp. 24-29; C. Natalini, «*Bonus iudex*». *Saggi sulla tutela della giustizia tra Medioevo e prima età moderna*, Trento, Università degli Studi di Trento, 2016, pp. 107-123; J.N. García, *L'ordo iudicarius e i*

verba diminuentia iuris ordinem, in “Vergentis”, 2017, n. 4, pp. 347-381; A. Santangelo Cordani, «La pura verità». *Processi antiereticali e inquisizione romana tra Cinque e Seicento*, Milano, Giuffrè, 2017, pp. 54-61.

18. Per una ricostruzione della disciplina del procedimento sommario – qualificato anzitutto come processo in linea di principio “senza scritti” (p. 387) – nel sistema delle Regie Costituzioni vedasi la *Pratica legale secondo la ragion comune, gli usi del foro e le Costituzioni di Sua Sacra Real Maestà, Parte Prima. Della tela giudiziaria*, Torino, presso Pietro Giuseppe Pic, 1819, pp. 387-405. Specificamente in argomento cfr. pure S. Cerutti, *Giustizia sommaria. Pratiche e ideali di giustizia in una società di Ancien Régime (Torino XVIII secolo)*, Milano, Feltrinelli, 2003.

19. RRCC 1770, par. 15.

20. Cfr. ad esempio: Regio Editto del 26 febbraio 1728, edito in F.A. Duboin, *Raccolta per ordine di materie delle Leggi cit.*, III, 3, Torino, Davico e Picco, 1827, pp. 1237-1238; Regio Editto del 18 agosto 1729, edito ivi, p. 1241; Regio Editto del 6 marzo 1750, edito ivi, pp. 1162-1166.

21. Così, ad esempio, il Regio Editto del 18 agosto 1729 cit.

22. H. Costamagna, *Pour une histoire de l'«Intendenza» cit.*, p. 448.

23. RRCC 1770, par. cit.

24. Ivi, par. 16.

25. Regio Editto 7 gennaio 1720 cit., *Incumbenze degli Intendenti*: “saranno tenuti gl'Intendenti procedere somariamente [...] motivando esattamente [...] le cause, per le quali averanno giudicato, affinché in caso di ricorso a Noi, si possano esaminare li fondamenti motivati” (F.A. Duboin, *Raccolta per ordine di materie delle Leggi cit.*, VI, 11, p. 611).

26. *Ibidem*.

27. RRCC 1723, par. 30.

28. RRCC 1729, par. cit.

29. RRCC 1770, par. 16.

30. Sul punto cfr., specificamente, F. Aimerito, *Différenciations mentales et culturelles dans la magistrature du Royaume de Sardaigne au XIX<sup>e</sup> siècle: «Magistrats», «juges» et «lois de procédure»*, in *Les désunions de la magistrature (XIXe-XXe siècle)*, sous la direction de J. Krynen et J.C. Gaven, Toulouse, Presses de l'Université Toulouse I Capitole, 2013, pp. 31-45.

31. Cfr. H. Costamagna, *Pour une histoire de l'«Intendenza» cit.*, p. 447.

32. Per un primo approccio al binomio “giustizia delegata”/“giustizia ritenuta” si rinvia, per tutti e per ulteriore bibliografia, ad A. Lebigre, *La justice du Roi. La vie judiciaire dans l'ancienne France*, Paris, Éditions Albin Michel, 1988, pp. 48-57, e J.-M. Carbasse, G. Leyte e S. Soleil, *La Monarchie française du milieu du XVI<sup>e</sup> siècle à 1715. L'esprit des institutions*, Liège, Sedes, 2000, pp. 120-121 e 207-215. Si vedano peraltro le considerazioni critiche circa l'usuale impiego di tali categorie in J. Krynen, *Réflexions sur la justice dite retenue*, in *Le gouvernement des communautés politiques à la fin du Moyen Âge. Entre puissance et négociation: Villes, Finances, État. Actes du colloque en l'honneur d'Albert Rigaudière*, textes réunis par C. Leveleux-Teixeira, A. Rousselet-Pimont, P. Bonin et F. Garnier, Paris, Éditions Panthéon Assas-Paris 2, 2010, pp. 523-531.

33. Cfr. ad esempio: Lettere Patenti del 15 marzo 1765, edito in F.A. Duboin, *Raccolta per ordine di materie delle Leggi cit.*, III, 3, pp. 1255-1256; Lettere Patenti del 22 giugno 1781, edito ivi, pp. 1269-1270; Lettere Patenti dell'11 ottobre 1782, edito ivi, pp. 1272-1273.

34. Istruzioni del 17 luglio 1693 cit.

35. Istruzione agli Intendenti delle Province del Piemonte del 31 marzo 1697 cit.

36. Regio Editto del 19 dicembre 1771, edito in F.A. Duboin, *Raccolta per ordine di materie delle Leggi cit.*, III, 3, p. 1264; Lettere Patenti del 22 giugno 1781, edito ivi, pp. 1269-1271;

37. Lettere Patenti del 15 marzo 1765, edito ivi, pp. 1255-1256; Lettere Patenti del 9 ottobre 1781, edito ivi, pp. 1271-1272; Lettere Patenti dell'11 ottobre 1782, edito ivi, pp. 1272-1273.

38. Cfr. il Regio Biglietto del 17 gennaio 1738 edito ivi, pp. 1244-1245.

39. *Quod in cognitione causarum procedatur summarie, simpliciter et de plano*: disposizione edita, oltre al resto, in G. Borelli, *Editto antichi, e nuovi de' sovrani principi della Real Casa di Savoia*, Torino, per Bartolomeo Zappata Libraro di S.A.R., 1681, p. 2. Disposizioni anticipatrici di questa linea di tendenza verso la sommarietà delle procedure sono peraltro già ravvisabili, a mezzo il XIII secolo, nella legislazione del conte Pietro II, come segnalato a suo tempo in C. Nani, *Gli Statuti di Pietro II Conte di Savoia*, in “Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino”, Serie II, XXXIII, 1881, pp. 80-83.

40. T. Parpaglia, *Repetitio in l. Si quis maior, C. De transactionibus*, in *Repetitionum seu commentariorum iuris civilis*, VII, Lugduni, apud Hugonem a Porta et Antonium Vincentium, 1553, fol. 271r, n. 102 [cf. F. Aimerito, *Ricerche su Tomaso Parpaglia. Un giurista piemontese agli inizi dell'Età Moderna*, in “Rivista di Storia del diritto italiano”, LXVII, 1994, p. 361].

41. *Ordini nuovi*, Libro III, *Della forma e stile che si ha da osservar nelle cause civili*, edito in *Il libro terzo degli “Ordini nuovi” di Emanuele Filiberto*, note e introduzione a cura di C. Pecorella, Torino, Giappichelli, 1989, p. 1. Ogni aspetto del processo sommario del Piemonte cinquecentesco è approfonditamente trattato in O. Cacherano

d'Osasco, *Decisiones Sacri Senatus Pedemontani*, Taurini, apud Jo. Antonium Stratam et Bartholomaeum Gallum, 1569, foll. 3r-7r.

42. Cfr. G. Borelli, *Editti antichi, e nuovi de' sovrani precipi della Real Casa di Savoia* cit., p. 1.

43. RRCC 1729, lib. III, tit. II, par. 15-16; RRCC 1770, lib. III, tit. II, par. 15-16.

44. *Ordini nuovi* cit., disp. cit. (cfr. C. Pecorella, *Introduzione*, in *Il libro terzo degli "Ordini nuovi"* cit., p. XVI); G. Borelli, *Editti antichi, e nuovi de' sovrani precipi della Real Casa di Savoia* cit., pp. 1-2.

45. RRCC 1729, par. 15; RRCC 1770, par. 15.

46. *Regolamento per le amministrazioni de' Pubblici nelle Città, Borghi, e Luoghi de' Regi Stati in terra ferma di qua da' monti* (approvato con Lettere Patenti 6 giugno 1775), edito, fra l'altro, in *Patenti di Sua Maestà del 6 giugno 1775 di approvazione del regolamento per le amministrazioni de' Pubblici*, Torino, nella Stamperia Reale, s.d. [anche, in ambito storiografico, in A. Petracchi, *Le origini dell'ordinamento comunale e provinciale italiano. Storia della legislazione piemontese sugli enti locali dalla fine dell'antico regime al chiudersi dell'età cavouriana (1770-1861)*], II, Venezia, Neri Pozza, 1962, pp. 12-79], tit. V, cap. I, art. 17, e tit. VI, art. 2.

47. Cfr., ad esempio, il Regio Editto istitutivo delle Intendenze del Ducato di Genova del 27 febbraio 1815 (edito, fra l'altro, in *Raccolta degli Atti del Governo di S.M. il Re di Sardegna*, II, Torino, Tipografia Pignetti e Carena, 1842, pp. 96 e ss.), art. 19; il Regio Editto sulle modalità dell'imposizione fiscale del 14 dicembre 1818 (edito fra l'altro ivi, VIII-2, Torino, Stamperia Ferrero, Vertamy e Comp., 1844, pp. 447 e ss.), tit. VIII, art. 4; l'Istruzione sull'esazione dei regi tributi del 2 dicembre 1818 (edita, fra l'altro, in *Raccolta di Regi Editti*, supplemento al vol. X, Torino, Davico e Picco, s.d., pp. 1 e ss.), art. 85.

48. Sull'argomento in generale rinvio a F. Aimerito, *La codificazione della procedura civile* cit., pp. 69 e ss.

49. Vedasi, in particolare, la *Circolare della R. Segreteria di Stato (Interni) sulla giurisdizione degli Intendenti* del 26 marzo 1823, edita in *Pratica legale* cit., *Supplemento*, Torino, presso Pietro Giuseppe Pic, 1826, pp. 176 e ss.

50. *Circolare* cit., par. 23.

51. F. Aimerito, *La codificazione della procedura civile* cit., p. 84.

52. Sull'argomento cfr., specificamente, U. Bellagamba, *Les mutations de la justice administrative à Nice sous la Restauration sarde: le cas du Tribunal de Préfecture (1822-1842)*, in *La justice administrative à Nice 1800-1953. Du Conseil de préfecture au Tribunal administratif. Actes de la journée d'étude 25 novembre 2005*, édités par O. Vernier et M. Ortolani, Nice, Association Méditerranéenne d'Histoire et d'Ethnologie Juridique, 2007, pp. 35-52.

53. Lettere Patenti 31 dicembre 1842 (edite, fra l'altro, in *Raccolta degli Atti del Governo di Sua Maestà il Re di Sardegna*, X, Torino, Stamperia Reale, s.d., pp. 333 e ss.), artt. 46 e ss.

54. L'indagine è stata condotta presso l'Archivio di Stato di Torino sui seguenti fondi: *Camerale*, *Intendenza di Ivrea*, m. 34; *Intendenza di Susa*, mm. 22-23; *Intendenza di Pinerolo*, m. 4 (in merito a questa parte dell'archivio della Camera dei Conti, cfr. I. Massabò Ricci, *Archivio di Stato di Torino*, in *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, IV, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1994, pp. 490-491).

55. Cfr. C. Pecorella, *Introduzione*, in *Il libro terzo degli "Ordini nuovi"* cit., pp. XXVI-XXVII e LV-LVII.

56. Sulla valenza del *Code de procédure civile* napoleonico come modello si veda soprattutto lo specifico *Modèles français, enjeux politiques et élaboration des grands textes de procédure en Europe*, sous la dir. de J. Hautebert et S. Soleil, I, *Le Code de 1806 et la procédure civile en Europe-Les décrets de 1806 et la procédure du contentieux administratif en Europe. Actes du colloque organisé à Rennes, les 9 et 10 novembre 2006*, Paris, Éditions Juridiques et techniques, 2007.

57. Imprescindibile in merito M. Meccarelli, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune* cit.

58. Id., *Le categorie dottrinali della procedura e l'effettività della giustizia penale nel tardo medioevo*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen Âge*, dir. par J. Chiffolleau, C. Gauvard et A. Zorzi, Rome, Publications de l'École française de Rome, 2007 (Collection de l'École française de Rome, 385), par. 34 nell'edizione *on line* <<http://books.openedition.org/efr/1842?lang=it#text>>.

59. Cfr. par. precedente.

60. Lettera trascritta in F. Aimerito, *La codificazione della procedura civile* cit., pp. 146-147, in nota. Più in generale sull'argomento cfr. *ivi*, pp. 142-150, ove anche (n. 435) breve ricostruzione biografica del personaggio.

61. E. Genta, *Intendenti e Comunità nel Piemonte Settecentesco*, in *Comunità e poteri negli antichi Stati italiani. Alle origini dei controlli amministrativi. Atti del convegno «Comunità e poteri centrali negli antichi Stati italiani» 28-29 giugno 1996*, introduzione di L. Mannori, Napoli, Istituto Suor Orsola Benincasa, 1997, p. 47.

62. Id., *Una rivoluzione liberale mancata. Il progetto Cavour-Santarosa sull'amministrazione comunale e provinciale (1858)*, Torino, Deputazione subalpina di Storia patria, 2000, p. 103.